



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3076**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni.

Il giorno **23 Dicembre 2010** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 32, comma 9 *quater*, della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede che:

*“9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della legge sul personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica l'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)”*.

Il citato articolo individua quindi distinti limiti massimi per i compensi spettanti ai componenti esterni ed interni dei predetti organi delle agenzie e degli enti strumentali di cui alle lettere a) e b) della legge provinciale n. 3 del 2006.

Con riferimento ai primi, il limite previsto dall'articolo 58, comma 6 della legge provinciale n. 7 del 1997 è fissato in 70.000 euro all'anno per la figura di Presidente e di 56.000 euro (corrispondente all'80% dell'indennità massima riconosciuta al Presidente) per i restanti componenti. Tenuto altresì conto della riduzione del 10% apportata dall'articolo 9 della legge provinciale n. 20 del 2005 i limiti sono rideterminati in 63.000 euro e 50.400 euro.

Con riferimento ai componenti interni, il limite massimo recato dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 rapportato ad anno è stabilito in euro 8.100, tenuto altresì conto della riduzione del 10% apportata dall'articolo 9 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Con deliberazione n. 2640 del 19 novembre 2010, la Giunta provinciale, anche in attuazione di specifici impegni assunti nei confronti del Consiglio provinciale, ha già individuato i limiti massimi dei compensi da corrispondere agli amministratori di enti strumentali pubblici, associazioni e fondazioni della Provincia.

Al fine di dare attuazione al sopra citato comma 9 *quater* risulta quindi necessario fissare criteri per la determinazione dei compensi per quanto concerne gli Amministratori delle Agenzie provinciali, i componenti dei comitati scientifici (o similmente denominati) istituiti negli atti organizzativi che disciplinano le Agenzie o negli statuti degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni, nonché i componenti dei collegi dei revisori dei conti dei medesimi.

Ai fini della quantificazione dei compensi si differenzia la posizione dei componenti che siano dipendenti della Provincia, delle Agenzie o degli enti strumentali (enti strumentali pubblici, fondazioni e associazioni e società controllate), d'ora in poi definiti “interni”, dagli altri, d'ora in poi definiti “esterni”.

Fermo restando per i componenti dell'APRaN il limite massimo individuato dal comma 6 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 7 del 1997, pare opportuno, per i componenti esterni, fare riferimento alle misure massime già fissate con la deliberazione n. 2640 del 2010 con riferimento a quanto previsto per le altre fondazioni ed enti e cioè:

- a) per il Presidente: fino ad euro 35.000,00;
- b) per il Vicepresidente: fino ad euro 12.000,00;
- c) per gli altri componenti: fino ad euro 6.000,00.

I predetti compensi limite possono essere incrementati entro il limite massimo del 50% nel caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale.

Conseguentemente si individuano i seguenti limiti massimi ai compensi previsti:

- a) per i componenti dei Consigli di amministrazione delle Agenzie:
  - a1) se interni:
    - per il Presidente un compenso non superiore a 8.100 euro lordi annui connesso alle responsabilità riferite all'incarico nonché all'attività conseguente allo stesso;
    - per i componenti un compenso non superiore a 6.000 euro lordi annui connesso alle responsabilità riferite all'incarico nonché all'attività conseguente allo stesso;
  - a2) se esterni:
    - per il presidente un compenso annuo lordo non superiore a 35.000 euro correlato alle responsabilità connesse all'incarico e all'attività conseguente allo stesso. Il predetto compenso può essere elevato di un ulteriore 50% nel caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale;
    - per i componenti un compenso annuo lordo non superiore a 6.000 euro correlato alle responsabilità connesse all'incarico e all'attività derivante dallo stesso;
- b) per i componenti il Comitato scientifico (o organo similare) di Agenzie, Enti strumentali pubblici, associazioni e fondazioni della Provincia:
  - b1) se interni:
    - per il Presidente del Comitato scientifico un compenso annuo non superiore a 6.000 euro correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni; ai fini della liquidazione, il direttore dell'ente o Agenzia certifica l'impegno effettivo riscontrato;
    - per i componenti, un compenso annuo non superiore a 4.000 euro correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni di lavoro; ai fini della liquidazione, il Presidente del Comitato certifica l'impegno effettivo riscontrato;
  - b2) se esterni:
    - per il Presidente del Comitato scientifico, un compenso annuo non superiore a 25.000 euro correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni di lavoro; ai fini della liquidazione, il direttore dell'ente o Agenzia certifica l'impegno effettivo riscontrato. Il predetto compenso può essere elevato del 50% in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale;
    - per i componenti un compenso annuo non superiore a 6.000 euro correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni di lavoro; ai fini della liquidazione, il Presidente del Comitato certifica l'impegno effettivo riscontrato.

L'organo competente definisce ed articola i compensi spettanti ai componenti degli organi di cui sopra in funzione di alcuni parametri quali/quantitativi significativi, che costituiscono pertanto i criteri generali, inerenti:

- i volumi di risorse gestite e la discrezionalità nell'assunzione delle decisioni di spesa;
- la complessità delle decisioni da assumere;
- le relazioni istituzionali e con portatori di interessi;
- la caratura professionale necessaria alla funzione.

I gettoni di presenza, eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1958 devono essere corrisposti nel rispetto dei predetti limiti.

Per i revisori dei conti (o simile denominazione) di Agenzie, Enti strumentali pubblici, associazioni e fondazioni della Provincia, i compensi spettanti sia ai componenti interni che esterni, sono definiti con riferimento ai seguenti criteri, fermi restando i limiti massimi sopra definiti:

*Agenzie ed Enti pubblici strumentali, esclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche e formative e Fondazioni diverse da quelle di ricerca (Mach e Kessler)*

Il compenso complessivo dei componenti il collegio è determinato sommando le seguenti tre componenti:

- 1) un compenso fisso di euro 1.000,00;
- 2) un compenso variabile in relazione al volume delle entrate della parte prima del bilancio considerato al netto dell'eventuale anticipazione di cassa, ovvero per gli enti in contabilità economico patrimoniale in relazione al volume dei componenti positivi di reddito:
  - euro 1.000,00 per volumi fino a euro 10.000.000,00;
  - euro 1.500,00 per volumi oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00;
  - euro 2.000,00 per volumi oltre euro 100.000.000,00;
- 3) un compenso variabile così determinato tenuto conto della complessità della gestione:
  - euro 500,00 per le seguenti agenzie ed enti: Agenzia per i pagamenti, Servizio Statistica, Centro formazione insegnanti, Agenzia per le foreste demaniali, Agenzia per la protezione dell'Ambiente, Iprase, Castello del Buonconsiglio, Fondazioni diverse da quelle di ricerca;
  - euro 1.000,00: Agenzia per la protonterapia, Agenzia per l'energia, Cassa antincendi, Agenzia del Lavoro, Agenzia per la depurazione, Agenzia per le incentivazioni, Agenzia per la previdenza integrativa, Istituto cimbro, Istituto ladino, Istituto mocheno e Museo degli usi e costumi;
  - euro 1.500,00: Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Parco Adamello Brenta, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Museo delle scienze, MART e Opera Universitaria.

Il compenso attribuito al Presidente o al revisore unico è aumentato del 20% rispetto a quello degli altri componenti.

### *Fondazioni della ricerca (Mach e Kessler)*

Il compenso complessivo spettante ai componenti il collegio è fissato in euro 6.000,00. Il compenso è aumentato del 20% per il Presidente del collegio.

Per quanto concerne i revisori delle istituzioni scolastiche e formative, nominati ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale n. 5 del 2006, e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la cui nomina è ora disciplinata dalla legge provinciale n. 16 del 2010, si rinvia alle citate disposizioni di settore.

Sotto il profilo procedurale si stabilisce che le misure effettive dei compensi per la partecipazione agli organi degli enti strumentali siano così stabilite:

- a) per le Agenzie della Provincia, mediante deliberazione della Giunta provinciale adeguatamente motivata con riferimento agli elementi sopra evidenziati, predisposta dal Dipartimento competente per materia, previa assunzione del parere conforme del Segretario Generale;
- b) per gli enti strumentali pubblici, le fondazioni e le associazioni della Provincia il cui ordinamento non riconosca alla Giunta provinciale tale competenza – nel qual caso si provvede come alla lettera a) - mediante deliberazione dell'organo competente adeguatamente motivata con riferimento agli elementi sopra evidenziati, da trasmettere alla Giunta provinciale, che nei 15 giorni successivi può richiederne la modifica.

Per quanto riguarda la decorrenza dei predetti criteri, si rappresenta come gli stessi trovino applicazione dalla data di approvazione della presente deliberazione, fermi restano i maggiori compensi già definiti per gli incarichi in corso.

Si precisa anche che non risulta necessario introdurre questa disciplina negli atti organizzativi e negli statuti e regolamenti previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Per quanto concerne i rimborsi spese si applicano le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all'allegato A, appendice 1.

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- a voti unanimi legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri ed i limiti per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Agenzie, degli enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle associazioni, nel testo riportato in premessa;
- 2) di disporre che quanto previsto dal punto 1) si applichi dal 1° gennaio 2011, ferma restando la possibilità di confermare le misure già previste per gli organismi già in carica;
- 3) di prevedere che per i rimborsi spese da riconoscere ai componenti degli organi delle Agenzie, degli enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle

associazioni si applicano le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all'allegato A, appendice 1;

- 4) di prevedere che le misure effettive dei compensi per la partecipazione agli organi degli enti strumentali siano così stabilite:
  - a) per le Agenzie della Provincia, mediante deliberazione della Giunta provinciale adeguatamente motivata con riferimento agli elementi sopra evidenziati, predisposta dal Dipartimento competente per materia, previa assunzione del parere conforme del Segretario Generale;
  - b) per gli enti strumentali pubblici, le fondazioni e le associazioni della Provincia il cui ordinamento non riconosca alla Giunta provinciale tale competenza – nel qual caso si provvede come alla lettera a) - mediante deliberazione dell'organo competente adeguatamente motivata con riferimento agli elementi sopra evidenziati, da trasmettere alla Giunta provinciale, che nei 15 giorni successivi può richiederne la modifica;
- 5) di rinviare alle disposizioni di settore per quanto concerne i compensi spettanti ai revisori delle istituzioni scolastiche e formative, nominati ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale n. 5 del 2006, e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la cui nomina è ora disciplinata dalla legge provinciale n. 16 del 2010.

SF